

**STATUTO
dell'Associazione "RETE DAFNE ONLUS"**

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Rete Dafne ONLUS", regolata dalla normativa di cui al codice civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal presente Statuto.

1. L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, di trasparenza e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 SEDE e DURATA

1. L'Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
2. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'attività dell'Associazione viene svolta esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte.
4. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.
5. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

ART. 3 SCOPI E FINALITÀ'

1. L'Associazione, escluso ogni fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo la promozione e la tutela dei diritti, l'informazione ed il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".
2. L'Associazione opera con particolare riguardo al sostegno ed alla prevenzione della vittimizzazione secondaria di soggetti svantaggiati, in quanto più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio, quali anziani, disabili, donne, pazienti psichiatrici.
3. L'Associazione, attraverso la collaborazione con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine, il sistema dei servizi sociali e sanitari, persegue la finalità di sostenere la

persona vittima di reato ed i suoi familiari, offrendo una rete di presidi ed iniziative che garantiscono un supporto emozionale e psicologico, informativo, di orientamento ed accompagnamento ai servizi, nell'ottica di favorire la risposta alla domanda di giustizia che viene posta.

4. L'Associazione, in sintonia con la normativa europea in materia, promuove una cultura di attenzione alla vittima di reato e di prevenzione della vittimizzazione secondaria; si muove in un'ottica di giustizia riparativa quale strumento per la ricomposizione del patto di cittadinanza infranto con il reato; favorisce e promuove la riflessione culturale, la sensibilizzazione, l'informazione, il confronto tra buone prassi, la crescita di saperi e metodologie di lavoro.
5. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi potrà raccordarsi e collaborare con altre reti territoriali nazionali e internazionali che perseguono analoghe finalità.
6. All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

1. Per perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:
 - a. gestire e/o coordinare l'erogazione di una gamma di servizi, gratuiti e riservati, di informazione, di supporto emotivo e psicologico, di orientamento e accompagnamento, nonché servizi di tipo specialistico, che rispondano, in modo articolato, alle esigenze provenienti da persone che si trovino ad affrontare le conseguenze di un reato;
 - b. realizzare attività di sensibilizzazione a favore di quegli operatori che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali o funzioni, entrino in contatto con le persone offese;
 - c. realizzare azioni ed interventi di mediazione, laddove accolti dalla vittima, con la finalità di superare il conflitto e la frattura provocata dal reato, sia a livello individuale che collettivo, in un'ottica di giustizia ripartiva;
 - d. realizzare, attraverso l'uso di adeguate tecnologie, un sistema di raccolta e diffusione di informazioni circa i servizi a favore delle persone offese presenti sul territorio regionale e nazionale;
 - e. raccogliere e rendere disponibili materiali, normativa, sitografie, bibliografie, e quant'altro utile, in materia di vittimologia a supporto dell'attività di studiosi ed operatori;
 - f. porre in essere azioni giudiziali e stragiudiziali per la tutela dei diritti delle vittime;
 - g. realizzare azioni di sensibilizzazione e riflessione culturale sul tema della vittimizzazione e della giustizia riparativa, promuovendo il dibattito e la crescita di saperi e metodologie di lavoro, anche in sinergia con l'ambito della formazione universitaria.
 - h. ogni altra attività che venga successivamente individuata come utile a perseguire gli scopi dell'Associazione
2. Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con Enti o soggetti terzi.

ART. 5 GLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono partecipare enti pubblici ed enti privati che ne condividono gli scopi e finalità e si impegnano a realizzarli.
2. I soci si distinguono in soci fondatori, vale a dire coloro che partecipano alla costituzione della Associazione e soci ordinari, vale a dire coloro che si associano in tempi successivi.
3. I soci hanno il diritto:
 - a. di partecipare alla vita associativa, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
4. I soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
5. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
6. La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.
7. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
8. La richiesta di ammissione deve essere firmata dal rappresentante legale dell'ente e può contenere la designazione di un delegato che lo rappresenti in seno all'Associazione stessa.
9. La qualifica di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota associativa. Il recesso è consentito comunque in ogni momento, mentre l'esclusione è deliberata nei confronti del socio moroso o del socio che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.
10. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti o esclusi non sono rimborsabili.

ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei soci;

- b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Vicepresidente;
 - e. Il Revisore Legale
2. Tutte le cariche associative, ad eccezione del Revisore Legale, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. L'associato è rappresentato dal suo Legale Rappresentante o da un suo delegato.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei soci, eletto fra i suoi membri, o in sua mancanza, dal rappresentante più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica due anni.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea, oppure quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
7. La convocazione va diramata per iscritto (via fax o lettera raccomandata o modalità telematica) con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, purché in numero non inferiore a tre.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soggetti indicati dai soci i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d. nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, stabilendone l'eventuale compenso;
 - e. nomina il Revisore Legale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e stabilendone l'eventuale compenso;
 - f. approva i regolamenti e le eventuali variazioni;
 - g. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h. delibera sull'esclusione dei soci;
 - i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - a. approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. La designazione dei primi consiglieri viene effettuata in sede di atto costitutivo, ivi compresa la nomina di tutte le altre cariche

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente.
4. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
5. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
6. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. ha facoltà di costituire gruppi di lavoro a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - f. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza dal consigliere più anziano d'età presente alla riunione.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque una volta all'anno, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.
10. La convocazione va diramata per iscritto, via fax o lettera o altra modalità telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dall'estensore e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente svolge compiti di proposta ed impulso in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 13 SEGRETARIO E TESORIERE

1. L'Assemblea dei soci nomina il Segretario e il Tesoriere. Essi possono essere scelti tra il personale messo a disposizione dell'Associazione dai soci o tra persone esterne ad essa. Solo in tale ultimo caso può essere fissato un compenso.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.
3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta oltre alla gestione dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti anche l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

ART. 14 DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore scientifico con funzioni di collaborazione e affiancamento alle attività del Presidente e con possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso da riconoscere al Direttore Scientifico.

ART. 15 REVISORE LEGALE

1. Il revisore legale, nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. Il revisore può essere riconfermato.
2. Il revisore legale deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Egli verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Al revisore legale spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea.

ART. 16 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote e contributi degli aderenti;
 - b. contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g. ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
5. Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; in ogni caso, gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione

delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 BILANCIO

1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
3. Il bilancio approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
4. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 30 giugno.

ART. 18 SCIOGLIMENTO

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 NORMA FINALE

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e la disciplina dettata dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i..